

COMUNE DI MICIGLIANO

PROVINCIA DI RIETI

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 21 Del 16-05-2017

Oggetto:	APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO AFFITTI PASCOLI COMUNALI
-----------------	---

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 12:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

SALVATI EMILIANO	SINDACO	P
DI BIAGIO MAURO	VICE SINDACO	P
CASCIOLI GIANLUCA	ASSESSORE	A

ne risultano presenti n. 2 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor SALVATI EMILIANO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa RAFFAELA SILVESTRINI

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Soggetta a controllo	N	Soggetta a ratifica	N
Immediatamente eseguibile	S		

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione hanno espresso il parere favorevole di cui all'art. 49 del T.U. 267/00:

1) Parere favorevole di regolarità tecnica

Il Responsabile del Servizio

Ing. Emiliano Salvati

29 Parere favorevole di regolarità contabile

Il Responsabile del Servizio

Sabrina Cesari

RICHIAMATA la delibera di G.M. n. 5 del 27.01.2017 con la quale è stata espressa la volontà di procedere all'affittanza delle erbe estive del territorio Comunale anni 2017-2022, salvo proroga per ulteriori sei anni;

CHE con medesima delibera di G.M. è stato dato mandato al Responsabile del Servizio per l'assunzione degli atti e delle procedure necessarie e propedeutiche all'indizione dell'asta pubblica per l'affittanza delle erbe estive del territorio Miciglianese dei seguenti lotti di pascolo di proprietà comunale:

LOTTO A/1: "AFFITTO ERBE ESTIVE TERRENI LOC. MONTE TERMINILLO lotto A/1";

LOTTO A/2: "AFFITTO ERBE ESTIVE TERRENI LOC. MONTE TERMINILLO lotto A/2";

LOTTO C: "AFFITTO ERBE ESTIVE TERRENI LOC. MONTE BOVE";

LOTTO D: "AFFITTO ERBE ESTIVE TERRENI LOC. MONTE GIANO";

RICHIAMATA a la delibera di G.M. n.11 del 11.04.2017 con la quale di riapprovava il bando di gara con i relativi allegati per il II^ esperimento di gara;

RICHIAMATA la Deliberazione di G.M. n.13 del 21.04.2017, di rettifica della G.C. n. 11/2017;

VISTO il verbale di gara effettuato in data 11/04/2017 dal quale risulta che sul Bando di gara per l'affitto dei pascoli sotto indicati non è pervenuta nessuna offerta, quindi dichiarata deserta;

RICHIAMATA la Determinazione n. 68 del 15/04/2017 con la quale si stabiliva di indire un secondo esperimento di asta pubblica per l'affittanza delle erbe estive dei terreni pascolivi delle Località "Monte Terminillo lotti A/1 e A/2", "Monte Bove" e "Monte Giano" di Micigliano anni 2017-2022, salvo proroga per ulteriori anni sei;

VISTO il verbale di gara del giorno 27.04.2017, con il quale si approvava lo svolgimento della gara procedendo all'apertura del solo plico pervenuto e si affidava il pascolo del solo lotto A/2 Monte Terminillo alla Ditta Agricola Vallemare s.s. con sede in Borbona località Prata Del Laculo, 72;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 19 del 28/04/2017 con la quale si stabiliva di affidare i lotti rimanenti a mezzo di trattativa privata, con invito alle ditte che hanno espresso manifestazione di interesse;

VISTA la Determinazione n. 30 del 28/04/2017 con la quale venivano approvati la lettera di invito, il modello di offerta e l'elenco delle ditte da invitare alla trattativa privata;

VISTA la nota trasmessa a mezzo pec in data 09/05/2017 con la quale la Soc. Pascoli Alti s.r.l. ha dichiarato di voler esercitare il diritto di prelazione per il lotto A1;

VISTA la nota trasmessa a mezzo pec in data 16/05/2017 con la quale la Soc. Pascoli Alti s.r.l. ha dichiarato di voler esercitare il diritto di prelazione per il lotto A2;

RITENUTO di dover prendere atto di tali richieste e quindi assegnare in affitto i lotti A1 e A2 alla Soc. Pascoli Alti s.r.l.;

CONSIDERATO che la medesima società Pascoli Alti s.r.l. ha manifestato interesse a prendere in affitto anche i restanti lotti C e D, come da pec del 12/05/2017 e da successiva offerta del 16/05/2017, al prezzo complessivo annuo di euro 1.300,00 (a corpo).

RITENUTO di dover accogliere tale offerta nell'ottica di una gestione unitaria dei pascoli e di una semplificazione degli atti sia a livello amministrativo che contabile;

RITENUTO di dover approvare lo schema di contratto allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO il D.Lgs.l.vo n.267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato

Di dare atto che sono stati acquisiti i pareri di cui all'art.49 del T.U. 267/2000;

Nulla avendo da eccepire in merito;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art.49 del T.U. 267/2000,

Con voti unanimi, legalmente resi, accertati e proclamati

DELIBERA

La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. Di procedere all'affittanza dei lotti:

LOTTO A/1: "AFFITTO ERBE ESTIVE TERRENI LOC. MONTE TERMINILLO lotto A/1";

LOTTO A/2: "AFFITTO ERBE ESTIVE TERRENI LOC. MONTE TERMINILLO lotto A/2";

LOTTO C: "AFFITTO ERBE ESTIVE TERRENI LOC. MONTE BOVE";

LOTTO D: "AFFITTO ERBE ESTIVE TERRENI LOC. MONTE GIANO";

alla ditta Pascoli Alti s.r.l. con sede in Piove di Sacco (PD), P.Iva 04157950280, al prezzo complessivo annuo a corpo di euro 63.087,77 (eurosessantartemilaottantasette/77).

2. Di approvare lo schema di contratto allegato ed i capitoli relativi ai singoli lotti;

3. Di approvare in ogni suo punto e contenuto la suindicata proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata;

Successivamente;

Con voti unanimi, legalmente resi, accertati e proclamati

DELIBERA

Il presente atto è reso immediatamente esecutivo.

COMUNE DI MICIGLIANO

Provincia di Rieti

CONTRATTO DI AFFITTO PASCOLI MONTANI DI PROPRIETÀ COMUNALE LOTTI A1- A2 – C - D

Contratto d'affitto stipulato a mezzo di accordi ai sensi dell'art. 45 della Legge n. 203/1982.

- COMUNE DI MICIGLIANO - P.I.00113670574

- DITTA PASCOLI ALTI S.R.L. - P.I 04157950280

L'anno **2017 (DUEMILADICIASETTE)** il giorno _____ del mese di **Maggio** Nella

Residenza Comunale,

TRA

Ing. Emiliano Salvati nato a Rieti il 26.06.1983, nella sua qualità di Responsabile del Servizio del Comune di Micigliano (CF/P.I 00113670574) che in seguito verrà indicato con la parola “Amministrazione” il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente , assistito da.....

E

1) il Sig. Ulisse Marcato, nato a Correzzola (PD), il 02.12.1956, C.F.: MRCLSS56T02D040Y residente a Padova (PD) in qualità di titolare/legale rappresentante della Ditta Società pascoli Altì s.r.l. (C.F. e P.IVA: 04157950280), con sede a Piove di Sacco (PD) in Via A. Valerio n. 51, assistito da

Premesso che:

- il Comune di Micigliano, di seguito denominato proprietà, in data 26.04.2017 ha esperito l’asta pubblica concedere in affitto i propri terreni pascolivi in loc. Monte Terminillo (A/1 e A/2), Monte Bove e Monte Giano.
- La società Pascoli Altì s.r.l. a mezzo del titolare/legale rappresentante dell’impresa, Sig. Marcato Ulisse, di seguito denominata affittuario o conduttore, è risultato assegnatario dei pascoli, in quanto ha esercitato il diritto di prelazione per i lotti A/1 e A/2 ed è risultato aggiudicatario a trattativa privata per i lotti C e D, come da deliberazione G.C. n° 21 del 16.05.2017.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1 - Oggetto del contratto

Il Comune di Micigliano, di seguito denominato proprietà, concede in affitto al Sig. Marcato Ulisse (di seguito denominato affittuario/conduttore), legale rappresentante della società Pascoli Altì s.r.l. con sede in Piove di Sacco (PD) CF /partita I.V.A. 04157950280, che accetta i pascoli montani siti in loc. “Monte Terminillo lotti A/1 e A/2 e Monte Bove lotto C e Monte

Giano lotto D i cui terreni ed immobili di pertinenza sono contraddistinti dai mappali in allegato al presente contratto, riportati nella mappa catastale depositata agli atti Comunali.

Il Pascolo si intende concesso a corpo e non a misura secondo i confini sempre osservati e riconosciuti.

La proprietà è sollevata da ogni responsabilità qualora la superficie risultasse inferiore a quella indicata.

All'arredo dei fabbricati dovrà provvedere l'affittuario a sua cura e spese.

L'affittuario è autorizzato ad esercitare nell'alpeggio di cui al presente contratto le attività di pascolamento dell'alpe, nonché quelle complementari (es. agriturismo e turismo), purché in regola con i permessi e le autorizzazioni previsti per legge.

E' consentito il sub-affitto dei terreni previa comunicazione all'ente proprietario, nel rispetto di tutte le norme per l'immissione al pascolo del bestiame. In ogni caso le responsabilità contrattuali sia per l'uso del pascolo che per i danni arrecati rimangono a carico della Ditta Pascoli Alti s.r.l.

Art. 2 - Durata del contratto d'affitto

In applicazione della Legge n. 203 del 3 maggio 1982, "Norme sui contratti agrari", la durata dell'affitto è di anni 6, ovvero per il periodo 15 maggio 2017 – 31 dicembre 2022. L'affitto cesserà senza necessità di disdetta il 31 dicembre 2022, giorno entro il quale gli immobili oggetto di concessione dovranno essere riconsegnati alla proprietà liberi da persone, animali e cose; tale data è da intendersi già definita ed accettata ora e per allora, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi proroga od estensione di durata da parte dell'affittuario.

In deroga a quanto sopra, qualora nel periodo di affitto non siano state registrate gravi inadempienze formalmente contestate da parte del locatario, l'affitto potrà essere rinnovato per ulteriori 6 anni, previa richiesta scritta da parte dell'affittuario da inoltrare all' Ente proprietario dei pascoli prima della scadenza, con riserva per la proprietà di ridefinire i termini contrattuali.

Art. 3 - Canone di affitto

In applicazione della Legge n. 203 del 3 maggio 1982, “Norme sui contratti agrari “, il canone annuo minimo è stato determinato dall’Ente proprietario tenendo conto:

- delle caratteristiche del pascolo, del periodo di monticazione, dello stato conservativo e funzionale dei fabbricati, della presenza di servizi, dell’accessibilità e della viabilità di servizio dei pascoli;
- del beneficio che l’esercizio dell’alpeggio può comportare in termini di conservazione e tutela ambientale.

Il canone annuo di affitto è determinato a corpo in complessivi **Euro 63.087,77** (eurosessantartemilaottantasette/77) annuali; a partire dal secondo anno verrà automaticamente aggiornato annualmente del 100% dell’indice ISTAT del costo della vita. L’importo complessivo del contratto è pari ad euro 378.526,62 (eurotrecentosettantottomilacinquecentoventisei/62).

Il canone potrà essere ridotto per un importo, da concordare tra le parti, qualora l’affittuario apporti miglioramenti strutturali ed infrastrutturali oppure adotti ed attui un piano di gestione della malga (alpeggio) da concordare e condividere tra le parti.

Art. 4 - Pagamento del canone

Per il pagamento del canone la prima annualità dovrà essere versata contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto.

Per le successive annualità il pagamento dovrà avvenire in due soluzioni di pari importo: la prima entro il 01/06 e la seconda entro il 30/09.

Il pagamento andrà effettuato a mezzo bonifico bancario iban: IT69D0306914622100000046014 Banca Intesa San. Paolo.

Per il pagamento effettuato in ritardo sulle scadenze fissate verranno applicati gli interessi di mora nella misura del 2,5%. L’eventuale ritardo superiore ai 60 giorni determinerà la risoluzione del rapporto di affitto per fatto e colpa dell’affittuario.

L'affittuario si farà altresì carico del pagamento dell'utenza dell'acqua su fatturazione emessa dall'Ente e sarà sua cura nel più breve tempo possibile procedere alla voltura dell'utenza elettrica a servizio della casina del pastore POD. IT001E62044311 5 -

Art. 5 - Garanzie

A garanzia degli esatti e puntuali obblighi assunti, l'affittuario ha già prodotto deposito cauzionale dell'importo di Euro 10.000,00 (eurodiecimila/00) mediante versamento nelle casse comunali.

Qualora l'affittuario non provveda a versare presso la Tesoreria Comunale il corrispettivo delle penalità previste dal Capitolato d'affitto, entro 30 giorni dal ricevimento dell'ingiunzione di pagamento, la proprietà potrà attingere al deposito cauzionale, la cui riduzione dovrà essere tempestivamente reintegrata da parte dell'affittuario.

Il deposito sarà restituito soltanto alla scadenza dell'affitto, dopo la riconsegna degli immobili e la definizione dei rapporti contrattuali .

Art. 6 - Responsabilità

L'affittuario è ritenuto responsabile dei danni arrecati a terzi nell'utilizzo del pascolo, dei fabbricati, delle infrastrutture e delle attrezzature presenti sui terreni in affitto, così come pure per le attività ivi svolte e/o promosse ed imputabili a colpa del proprio personale o derivanti da irregolarità o carenze nelle prestazioni.

La proprietà non risponderà, comunque, dei danni alle persone, alle cose e di quant'altro occorso nell'ambito dell'attività dell'affittuario, dichiarandosi esclusa ed indenne da qualsiasi responsabilità in proposito.

L'affittuario ha provveduto ad attivare polizza assicurativa globale per la responsabilità civile verso terzi, con l'espressa rinuncia da parte della Compagnia assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell'Ente proprietario, nonché per la copertura del rischio locativo per danni causati agli immobili, con vincolo a favore dell'Ente proprietario.

Copia della polizza assicurativa globale verrà consegnata alla proprietà ad integrazione del presente contratto.

La quietanza di pagamento del premio annuale della polizza citata dovrà essere trasmessa, annualmente, in copia alla proprietà.

La proprietà è altresì sollevata da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale conseguente allo svolgimento delle attività in malga da parte dell'affittuario o dei suoi dipendenti.

Art. 7 - Obblighi dell'affittuario

L'affittuario si obbliga a pagare regolarmente il canone di affitto ed a rispettare quanto previsto dal capitolato d'affitto. Si obbliga, inoltre, al rispetto di tutte le norme e regolamenti relativi all'immissione al pascolo del bestiame.

Art. 8 - Rescissione del contratto

Durante il periodo dell'affitto, anche prima della scadenza, la proprietà ha facoltà di rescindere il contratto, qualora vi sia un giustificato motivo e nel caso in cui l'affittuario, diffidato per iscritto ad adempiere un obbligo a lui facente capo, non vi provveda nei tempi indicati nella diffida.

Con un preavviso di almeno 10 giorni, notificato all'affittuario nelle forme di legge, il contratto viene sciolto di diritto e la proprietà riprende il pieno possesso degli immobili, eseguendo l'inventario delle attrezzature e scorte presenti. La presa di possesso può avvenire anche mediante sfondamento delle porte, alla presenza di agenti di polizia, con spese a carico dell'affittuario.

Il contratto viene sciolto di diritto nei seguenti casi:

- a) qualora l'affittuario venga colpito da provvedimenti di privazione della libertà personale o da sanzioni attinenti ad attività mafiosa o a spaccio di sostanze stupefacenti;

- b) a causa del mancato pagamento, anche parziale, del canone di affitto entro le date ultime di scadenza;
- c) per gravi carenze o comportamenti irregolari rispetto il normale e razionale utilizzo dei beni concessi/affittati, la mutata destinazione dell'uso dei locali, l'instaurazione di rapporti di subaffitto, l'inosservanza delle norme e delle condizioni stabilite dal presente e dal contratto e dal capitolato d'affitto;
- d) qualora, previa diffida al reintegro del carico animale, non venga rispettato il carico minimo stabilito nel capitolato d'affitto.

Nel caso in cui si verificassero le condizioni delle lettere b) e c), l'affittuario è tenuto al risarcimento dei danni, oltre alla corresponsione di quanto dovuto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, ed è soggetto all'esclusione da future assegnazioni di pascoli di proprietà dell'Ente concedente.

Nessuna azione contro la proprietà potrà essere intentata dall'affittuario moroso.

Oltre ai suddetti casi, il presente contratto verrà automaticamente a risolversi:

- a) per morte dell'affittuario, quando questi sia una persona fisica e non sia possibile la continuazione del rapporto con gli eredi;
- b) per fallimento dell'affittuario, sia esso una persona fisica o giuridica;
- c) per le inadempienze agli impegni ed agli oneri previsti nel capitolato d'affitto, di cui al successivo Art. 9.

E' prevista altresì la facoltà dell'affittuario di rescindere anticipatamente il contratto per:

- a) gravi e comprovati problemi di salute dello stesso o di uno dei suoi familiari comunicando alla proprietà, tramite raccomandata del servizio postale, possibilmente tre mesi prima dell'inizio della stagione di monticazione, la propria intenzione, allegando ogni documentazione utile per comprovare il motivo di tale decisione. Nel caso di risoluzione anticipata del contratto prevista da questa lettera, l'affittuario, a prescindere dalla data di

rescissione del contratto stesso, dovrà comunque pagare metà canone di locazione dell'anno in corso, qualora non si riesca ad affittare la malga;

- b) Qualsiasi altro motivo personale, comunicando tale intenzione alla proprietà, tramite raccomandata del servizio postale, almeno nove mesi prima l'inizio della stagione di monticazione.

Art. 9 - Capitolato d'affitto

Gli aspetti gestionali, operativi e quelli relativi agli oneri e agli impegni delle parti, nonché le penalità per le eventuali inadempienze, sono dettagliatamente disciplinati dal capitolato d'affitto che l'affittuario dichiara di conoscere e che qui si intendono facenti parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati e depositati agli atti del Servizio Tecnico Comunale.

Art. 10 - Controversie – Clausola arbitrale

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra la proprietà e l'affittuario, qualora non si potessero risolvere mediante tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 46 della Legge n° 203/82, saranno deferite ad un collegio di arbitri, che, nell'assolvimento del mandato ricevuto, dovrà interpretare la volontà espressa dalle parti nel presente contratto e nel capitolato d'affitto e, quindi, dirimere la controversia nei limiti della volontà stessa delle parti.

Il collegio arbitrale sarà composto da tre membri nominati di cui due nominati da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzione di presidente, di comune accordo fra le parti stesse, ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.

Le controversie potranno essere anche affrontate presso la camera arbitrale che ha sede nelle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di ciascuna provincia. Il collegio o la camera arbitrale deciderà in merito alla questione sottoposta al suo esame, anche in via transattiva, ed anche relativamente alle spese della commissione medesima.

Le parti dichiarano sin d'ora di accettare e voler applicare il verdetto del collegio o della camera arbitrale rinunciando alla controversia legale.

Art. 11 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto e dagli atti ad esso allegati, vengono fatte salve le norme previste dalla legislazione vigente in materia di patti agrari.

Art. 12 - Spese contrattuali

Le spese relative al presente contratto e consequenziali, ivi comprese quelle a carattere fiscale, sono a totale carico dell'affittuario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Ing. Emiliano Salvati)

LA DITTA

(Pascoli Alti S.r.l)

Il legale Rappresentante

(Ulisse Marcato)

Sottoscrizione clausole onerose

L'affittuario, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, accetta in modo specifico i seguenti articoli del presente contratto:

2) Durata dell'affitto; 3) Canone d'affitto; 4) Pagamento del canone; 7) Obblighi dell'affittuario; 8) rescissione del contratto; 10) Controversie - clausola arbitrale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO _____

LA DITTA _____

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 della Legge 03/05/82, n° 203, il sottoscritto affittuario approva espressamente i seguenti articoli del presente contratto: 2) Durata dell'affitto; 3) Canone d'affitto; 4) Pagamento del canone; 7) Obblighi dell'affittuario; 8) Rescissioni; 9) Capitolato d'affitto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO _____

LA DITTA _____

I RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

ALLEGATO 1 elenco dei terreni

COMUNE DI MICIGLIANO
PROVINCIA DI RIETI

CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFITTO DEI PASCOLI
MONTANI
DI PROPRIETA' COMUNALE:
LOTTO "D": FITTO ERBE ESTIVE TERRENI LOC. MONTE GIANO

Art. 1 - INDIVIDUAZIONE E DESCRIZIONE DEI PASCOLI

Il presente capitolato disciplina l'affitto delle strutture e dei terreni di pascolo di proprietà comunale facenti parte della zona denominata LOTTO D - "Monte Giano" di proprietà del Comune di Micigliano, ubicati nel Comune di Micigliano individuati nell'allegata planimetria (campitura di colore giallo) e precisamente le seguenti particelle catastali:

foglio	particella	qualità	Superficie totale Ha. are. centiare	località	Zona
14	2	Bosco ceduo	30.36.00	Fosso Gratticele	Monte Giano
14	3	pascolo	00.69.20	Vena dell'Aquila Colle	" "
14	4	Incolto produttivo	02.10.00	Colle dei Fossi	" "
14	5	Bosco ceduo	32.98.20	Fosso Gratticele	" "
14	6	pascolo	00.83.90	Vena dell'Aquila Colle	" "
14	8	Bosco ceduo	00.07.30	Fosso della Pera	" "
14	9	Bosco ceduo	00.23.20	Fosso della Pera	" "
14	10	Bosco alto	01.42.60	Cima Fosso della Pera	" "
14	11	Bosco alto	00.02.20	Cima Fosso della Pera	" "
14	12	pascolo	02.66.30	Colle dei Frassi	" "
14	13	pascolo	02.48.00	Colle dei Frassi	" "
14	14	Bosco alto	65.43.60	Montagnola colle dei frassi	" "
14	15	Bosco ceduo	42.59.30	Monte cesuria	" "
14	16	Incolto produttivo	02.04.30	Monte Cesuria	" "
14	19	Incolto produttivo	07.94.60	Monte Cesuria	" "
14	20	pascolo	02.20.90	Cima Vena della Luna	" "
14	21	Incolto produttivo	09.26.40	Cima Vena della Luna	" "

Per una superficie totale di Ha 203.36.00

di cui una superficie adibita a pascolo di Ha 08.88.30

una superficie adibita ad incolto produttivo di Ha 21.35.30

una superficie adibita a bosco ceduo di Ha 106.24.00

una superficie adibita a bosco alto di Ha 66.88.40

I terreni di cui al presente lotto sono situati tutti ad un'altitudine di oltre 1.200 m.s.l.m.

Gli immobili di cui sopra sono dotati dei seguenti impianti ed attrezzature:

- viabilità costituita da strade di penetrazione montana
- viabilità sentieristica

Art. 2 - DURATA DELLA MONTICAZIONE E CARICO

La locazione ha durata di anni sei con decorrenza dalla stagione 2017 e termine nell'autunno 2022.

Il contratto si intende stipulato per il solo periodo sopra citato e potrà essere rescisso solo con preavviso scritto da comunicarsi mediante raccomandata con avviso di ricevimento almeno un anno prima della scadenza di ogni annata agraria

La proprietà potrà chiedere la risoluzione del contratto qualora l'affittuario si sia reso colpevole di grave inadempimento contrattuale, particolarmente in relazione agli obblighi inerenti il pagamento del canone, alla normale e razionale conduzione dell'alpeggio.

Il periodo di monticazione del bestiame nei terreni con altitudine superiore ai 1.200 m.s.l.m. potrà di regola iniziare il 15 maggio e terminare il 15 ottobre di ogni anno mentre quello nei terreni con altitudine compresa tra i 600 e i 1.200 m.s.l.m potrà iniziare 1° marzo e terminare il 30 novembre di ogni anno e comunque entrambi quando le condizioni di vegetazione siano idonee.

Il carico ottimale previsto per tutti i terreni di cui al presente LOTTO D è individuato all'interno del Piano di Gestione ed Assestamento Forestale 2015-2024 del Comune di Micigliano, più precisamente nella TAVOLA – 7 “Carta dei pascoli e dei carichi sostenibili”.

Per garantire la buona conservazione del pascolo l'affittuario dovrà monticare il carico stabilito. Per garantire la buona conservazione del pascolo l'affittuario dovrà monticare il carico stabilito, fatta salva una tolleranza in più o in meno del 10%.

La proprietà si riserva di controllare il rispetto del carico nel modo che riterrà più opportuno. Nel caso in cui i terreni non siano monticati l'affittuario è in ogni caso tenuto al pagamento dell'intero canone di affitto e la proprietà potrà trattenere l'intera cauzione o parte di essa come risarcimento dei danni che la mancata monticazione reca al pascolo.

Art. 3 - CONSEGNA E RICONSEGNA DEI PASCOLI

All'inizio ed alla scadenza dell'affitto, la proprietà, in contraddittorio con l'affittuario, redigerà i verbali di consegna e di riconsegna dai quali risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, delle varie infrastrutture e delle singole attrezzature in dotazione dell'alpeggio, nonché l'adempimento delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato. Se non saranno rilevati danni o infrazioni, il deposito cauzionale sarà restituito integralmente; in caso contrario l'importo sarà ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori e/o le riparazioni, fatto salva la richiesta di eventuali integrazioni.

E' escluso qualsiasi rimborso a favore dell'affittuario per gli arredi fissi (da intendersi tutto ciò la cui eventuale asportazione comporta danni di qualsiasi entità ai beni immobili) che dovranno essere lasciati in proprietà all'Ente e per l'eventuale arredo mobile, attrezzatura a corredo che l'affittuario potrà lasciare, se ritenuta idonea dalla proprietà.

Ogni anno all'inizio e alla fine della stagione di monticazione a cura del personale dell'Ente proprietario, d'intesa con l'affittuario, potranno essere effettuati sopralluoghi per concordare prescrizioni particolari, al fine di affrontare particolari problematiche gestionali.

L'accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni sottoscritte nel capitolato e nei verbali di cui sopra comporterà l'applicazione delle relative penali e gli effetti previsti dal contratto.

Art. 4 - MANUTENZIONI

Gli interventi manutentori ordinari della viabilità interna ai pascoli e delle attrezzature fisse nello stato di conservazione in cui sono stati consegnati, e secondo la rispettiva destinazione, nonché le riparazioni di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile, sono a carico del affittuario, così come ogni altra manutenzione riguardante gli impianti ed i servizi. All'affittuario competono pure le opere di miglioramento dei pascoli a proprie spese e previo accordo con la proprietà.

La proprietà ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in essi contenuto.

Nel caso in cui la verifica attestasse, a giudizio insindacabile del Comune, una insufficiente manutenzione o danni di qualsiasi genere, fatti salvi gli interventi di straordinaria manutenzione, l'addebito verrà contestato per iscritto all'affittuario che, entro quindici giorni, dovrà provvedere alla realizzazione degli interventi, seguendo, se indicate, le disposizioni, da intendersi tassative, impartite in proposito dal Comune. In difetto, fatta salva la facoltà di revoca del contratto, la proprietà realizzerà gli interventi, recuperando le spese sostenute dalla cauzione versata e anticipare somme eccedenti nel caso ce ne fosse il bisogno.

In tal caso, l'affittuario dovrà, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione attestante l'ammontare della spesa, provvedere al reintegro della cauzione ed all'eventuale risarcimento delle somme eccedenti la cauzione all'amministrazione comunale. Qualora ciò non avvenisse la proprietà potrà procedere alla revoca del contratto di affitto con effetto immediato ed all'incameramento, a titolo di penale, della cauzione o della parte restante, fatti salvi i maggiori danni.

In ogni caso nessuna spesa potrà fare capo all'Amministrazione Comunale, la cui manutenzione ordinaria è, come sopra precisato, a carico del affittuario. L' affittuario dovrà pertanto svolgere la sua attività con diligenza e rettitudine, in modo d'assicurare l'ottimale funzionamento degli immobili dati in affitto e la loro migliore manutenzione ordinaria.

Le manutenzioni divenute straordinarie a seguito di incuria, dolo e colpa grave dell'affittuario saranno a carico dello stesso.

Art. 5 - MIGLIORIE

La proprietà ha facoltà, anche durante il periodo dell'affitto, di eseguire opere di miglioramento (manutenzione straordinaria sulla viabilità, ristrutturazione dei fabbricati, interventi per l'approvvigionamento idrico, etc.) senza che l'affittuario possa opporsi. Verranno valutati dalle parti eventuali incrementi o perdite di produttività del fondo a seguito di tali interventi. Le parti potranno eventualmente accordarsi per l'adeguamento del canone di affitto dell'alpe che comunque non potrà superare l'importo dell'interesse legale del capitale impegnato nelle opere e nei lavori effettuati. Se i suddetti interventi, eventualmente realizzati nella stagione estiva, dovessero arrecare gravi disagi allo svolgimento delle attività d'alpeggio, l'affittuario può richiedere un indennizzo, il cui importo andrà concordato tra le parti e decurtato dalla seconda rata di pagamento del canone di affitto.

L' affittuario dovrà informare preventivamente la proprietà dell'eventuale richiesta di contributi pubblici per effettuare gli interventi di miglioramento sull'alpeggio nonché della loro eventuale concessione.

Le migliorie da eseguire da parte dell'affittuario dovranno essere preventivamente autorizzate dalla proprietà che avrà facoltà di ritenerle senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno, salvo quanto diversamente e preventivamente concordato tra le parti. In caso di migliorie eseguite nel corso del contratto di affitto senza autorizzazione, l'affittuario a semplice richiesta della proprietà, se lo riterrà opportuno, avrà l'obbligo della remissione in pristino a proprie spese.

Art. 6 - ONERI GENERALI A CARICO DELL’AFFITTUARIO

Nell’esercitare l’attività di gestione delle strutture e dei pascoli, l’affittuario dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché non vengano lesi gli interessi materiali e morali dell’Ente proprietario.

L’affittuario o i propri soci dovranno inoltre essere provvisti di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dal contratto e dal presente capitolato (es. attività agrituristica).

E’ fatto obbligo all’affittuario nello svolgimento delle attività oggetto della presente di applicare tutte le normative antinfortunistiche (D. Lgs 626/94 e seguenti), previdenziali, assistenziali ed assicurative previste in materia.

L’affittuario risponde delle inadempienze dei suoi collaboratori alle norme presenti, pertanto le relative sanzioni previste verranno applicate allo stesso.

Qualunque danno o rottura la cui riparazione non compete al concessionario, andrà segnalata immediatamente in forma scritta alla proprietà affinché intervenga.

Durante il periodo di affitto, l’affittuario verrà ritenuto responsabile di tutti i danni cagionati agli immobili, a meno che non vengano tempestivamente comunicati ed indicati eventualmente i responsabili o non venga comprovata la propria estraneità.

Qualora si verificano situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, dovute per esempio a piante pericolanti, spandimento d’acqua, frane e quant’altro, l’affittuario deve immediatamente avvisare la proprietà ed i competenti organi comunali, adottando, nel frattempo, tutti i provvedimenti atti ad evitare danni e incidenti.

L’affittuario è obbligato ad osservare tutte le norme e le disposizioni vigenti in materia e in particolare per la Provincia di Rieti, anche se non espressamente riportate nel presente capitolato, relativamente la gestione dei pascoli, boschi concessi in affitto.

Art. 7 - ONERI PARTICOLARI DELL’AFFITTUARIO PER LA GESTIONE DEI PASCOLI

Nella conduzione del pascolo, l’affittuario, deve adempiere ai seguenti impegni:

- a. tollerare che sul pascolo affittato venga effettuata la monticazione gratuita per un massimo di capi pari al massimo al 20% del carico ammissibile del lotto a favore di allevatori di Micigliano;
- b. i cani necessari per la custodia del bestiame potranno essere condotti nei terreni solo se vaccinati anche contro la rabbia silvestre;
- c. la legna occorrente ai bisogni della conduzione del pascolo potrà essere raccolta anche nel bosco, previa autorizzazione della proprietà e presentazione della denuncia di taglio agli Enti competenti;
- d. all’affittuario è fatto obbligo annualmente di effettuare la manutenzione ordinaria delle strade d’accesso ai pascoli, sentieri, acquedotti, pozze d’abbeverata ed altre infrastrutture;
- e. effettuare uno sfalcio della flora ammoniacale ed il taglio del cespugliame presente nei pascoli grassi ed attorno ai fabbricati;
- f. l’affittuario dovrà uniformarsi a tutte le disposizioni di Polizia Veterinaria vigenti che regolano l’attività in rapporto a malattie infettive e contagiose, in particolare:
 - dovrà far pervenire all’Ente Comune di Micigliano l’idonea certificazione atta a dimostrare che gli animali che pascoleranno i terreni di cui al presente bando sono indenni da malattie infettive o diffuse;
 - non potrà caricare bestiame sprovvisto del certificato sanitario del luogo di provenienza, pena denuncia all’Autorità sanitaria;
 - nel caso di sviluppo di malattie contagiose tra gli animali che pascolano i terreni di cui trattasi, è fatto obbligo all’affittuario conduttore di denunciare

- immediatamente il fatto al Sindaco e di prestarsi a compiere regolarmente quanto prescritto dall'Autorità sanitaria;
- g. l' affittuario rinuncia ad ogni possibile azione di richiesta di risarcimento di danni verso il Comune di Micigliano nel caso avesse a subire morte di animali imputabile a malattie infettive; ciò quand'anche possa provare che gli animali hanno contratto la malattia sul fondo in affitto, qual'ora non sia stato informato del rischio;
 - h. provvederà con mezzi propri all'abbeveraggio del bestiame nel caso di indisponibilità di risorse idriche e di insufficienza di quelle esistenti in loco.
 - i. Rispettare il vincolo impartito dall'art. 106 e 108 del regolamento regionale 18 aprile 2005 n.7 per quanto concerne il pascolo nei boschi;

Art. 8 - ONERI PER LA PROPRIETÀ

Alla proprietà spetta il compito di realizzare miglioramenti fondiari e gli interventi di manutenzione straordinaria dei fabbricati, della viabilità di accesso e di servizio e delle opere di approvvigionamento idrico ed energetico, salvo accordi diversi assunti con l'affittuario.

Art. 9 – DIVIETI

Durante il periodo di validità dell'affitto, nello svolgimento delle attività di pascolo, è vietato:

- a. asportare il letame prodotto dal bestiame durante la monticazione in alpe;
- b. alterare e rimuovere i termini, opere e/o siepi di confine o eventuali cartelli segnalatori presenti negli immobili interessati dal pascolo;
- c. il pascolo vagante;
- d. il pascolo nelle zone a forte pendio nei giorni piovosi e subito dopo la pioggia, nonché stazionare il bestiame ove la cotica erbosa presenti segni di degrado;
- e. il pascolo con qualsiasi specie di animale nelle zone di rimboschimento;
- f. la circolazione di veicoli non autorizzati;
- g. eventuali abusi dovranno essere tempestivamente segnalati alle Autorità di Pubblica Sicurezza, al Comune e al concedente.

Art. 10 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

L'affittuario è direttamente responsabile per le inadempienze compiute nell'epoca di monticazione e quindi soggetto alle relative sanzioni, sia per quanto previsto nel presente capitolato, sia per le norme espresse dal richiamato Regolamento Regionale n° 7 del 18 aprile 2005.

Per le eventuali inadempienze alle norme precisate negli articoli precedenti, verranno applicate le seguenti penalità a giudizio insindacabile dell'Ente proprietario:

- per monticazione anticipata, demonticazione ritardata: € 50,00 ed € 15,00/giorno;
- carico eccedente quello stabilito: € 15,00/UBA;
- oneri particolari per la gestione della malga: mancato rispetto delle disposizioni di cui alle lettere b,c,e,f, g.: € 75,00 per infrazione;
 - mancato rispetto delle disposizioni di cui alla lettera f), primo comma: € 300,00;
 - mancato rispetto delle disposizioni di cui alle lettere i): € 300,00 per infrazione;
 - mancato rispetto delle disposizioni di cui alla lettera a): € 500,00;

Art. 11 – CANONE DI LOCAZIONE

Il canone base annuo di locazione che sarà stabilito con l'atto di affidamento, dovrà essere versato alla proprietà in un'unica soluzione entro la data stabilita nel relativo contratto di locazione.

Art. 12 –DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia degli esatti e puntuali obblighi assunti, l'affittuario dovrà produrre, alla stipula del contratto una cauzione, per un ammontare pari a euro 10.000,00 (eurodiecimila/00).

La cauzione sarà restituita soltanto alla scadenza dell'affitto, dopo la riconsegna degli immobili e la definizione dei rapporti contrattuali e non può essere scontata a titolo di canone di locazione.

L'affittuario provvederà ad attivare polizza assicurativa globale per la responsabilità civile verso terzi che partecipano all'attività dell'alpeggio, con l'espressa rinuncia da parte della Compagnia assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell'Ente proprietario, nonché per la copertura del rischio locativo per danni causati agli immobili, con vincolo a favore dell'Ente proprietario. Copia della polizza assicurativa globale dovrà essere consegnata alla proprietà prima della sottoscrizione del presente contratto.

L'AFFITTUARIO

SERVIZIO

.....
Salvati

IL RESPONSABILE DI

Ing. Emiliano

COMUNE DI MICIGLIANO PROVINCIA DI RIETI

CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFITTO DEI PASCOLI MONTANI DI PROPRIETA' COMUNALE: LOTTO "A/1": FITTO ERBE ESTIVE TERRENI LOC. MONTE TERMINILLO

Art. 1 - INDIVIDUAZIONE E DESCRIZIONE DEI PASCOLI

Il presente capitolato disciplina l'affitto delle strutture e dei terreni di pascolo di proprietà comunale facenti parte della zona denominata LOTTO A/1 - "Monte Terminillo" di proprietà del Comune di Micigliano, ubicati nel Comune di Micigliano individuati nell'allegata planimetria (campitura di colore verde) e precisamente con le seguenti particelle catastali:

foglio	particella	qualità	Superficie totale Ha.are.centia re	località	Zona
5	2	Incolto produttivo	62.17.20	Terminillo	Terminillo
5	4	Pascolo	00.05.40	Iaccioni	" "
5	5	Pascolo	00.01.70	Iaccioni	" "
5	7	Pascolo	35.68.10	Iaccioni	" "
5	8	Incolto produttivo	25.27.70	Iaccioni	" "
5	9	Bosco alto	07.28.00	Iaccioni	" "
5	10	Pascolo	13.48.80	Prato Cristofano	" "
5	16	Pascolo	00.09.40	Iaccioni	" "
5	53	Pascolo	00.25.60	Prato Cristofano	" "
5	54	Pascolo	00.25.60	Prato Cristofano	" "
5	55	Pascolo	01.20.00	Prato Cristofano	" "
5	57	Pascolo	02.66.40	Prato Cristofano	" "

5	59	Pascolo	00.40.00	Prato Cristofano	“ ”
5	76	Incolto produttivo	00.03.80	Iaccioni	“ ”
23	3	Pascolo	04.72.20	Terminillo basso	“ ”
23	2	Pascolo	02.32.20	Terminillo basso	“ ”
23	75	Pascolo	09.32.74	Terminillo basso	“ ”
23	76	Pascolo	00.07.71	Terminillo basso	“ ”
23	77	Pascolo	00.01.85	Terminillo basso	“ ”
23	6	Bosco alto	02.56.00	Terminillo basso	“ ”
23	33	Pascolo	00.05.50	Terminillo basso	“ ”
23	37	Pascolo	01.50.90	Terminillo basso	“ ”
23	39	Pascolo	00.26.00	Terminillo basso	“ ”
23	72	Bosco alto	00.02.50	Terminillo basso	“ ”
23	74	Pascolo	00.02.50	Terminillo basso	“ ”
23	16	Pascolo	00.01.60	Terminillo basso	“ ”
23	17	Pascolo	00.05.20	Terminillo basso	“ ”
23	29	Pascolo	00.40.40	Terminillo basso	“ ”
23	47	Pascolo	00.15.00	Terminillo basso	“ ”
23	24	Pascolo	00.11.20	Terminillo basso	“ ”
23	35	Pascolo	00.06.00	Terminillo basso	“ ”
23	66	Pascolo	00.51.20	Terminillo basso	“ ”
23	68	Pascolo	00.10.24	Terminillo basso	“ ”
23	41	Pascolo	00.13.60	Terminillo basso	“ ”

Per una superficie totale di Ha 171.32.24

di cui una superficie adibita a pascolo di Ha 73.97.04
una superficie adibita ad incolto produttivo di Ha 87.48.70
una superficie adibita a bosco alto di Ha 09.86.50

I terreni di cui al presente lotto sono situati tutti ad un'altitudine superiore ai 1.200 m.s.l.m.

Gli immobili di cui sopra sono dotati dei seguenti impianti ed attrezzature:

- viabilità costituita da strade di penetrazione montana
- viabilità sentieristica

Art. 2 - DURATA DELLA MONTICAZIONE E CARICO

La locazione ha durata di anni sei con decorrenza dalla stagione 2017 e termine nell'autunno 2022.

Il contratto si intende stipulato per il solo periodo sopra citato e potrà essere rescisso solo con preavviso scritto da comunicarsi mediante raccomandata con avviso di ricevimento almeno un anno prima della scadenza di ogni annata agraria.

La proprietà potrà chiedere la risoluzione del contratto qualora l'affittuario si sia reso colpevole di grave inadempimento contrattuale, particolarmente in relazione agli obblighi inerenti il pagamento del canone, alla normale e razionale conduzione dell'alpeggio.

Il periodo di monticazione del bestiame nei predetti terreni potrà di regola iniziare il 15 maggio e terminare il 15 ottobre di ogni anno e comunque quando le condizioni di vegetazione siano idonee.

Eventuale anticipo o ritardo del periodo di monticazione dovrà essere preventivamente autorizzato dalla proprietà.

Il carico ottimale previsto per tutti i terreni di cui al presente LOTTO A/1 è individuato all'interno del Piano di Gestione ed Assestamento Forestale 2015-2024 del Comune di Micigliano, più precisamente nella TAVOLA – 7 “Carta dei pascoli e dei carichi sostenibili”.

Per garantire la buona conservazione del pascolo l'affittuario dovrà monticare il carico stabilito.

Per garantire la buona conservazione del pascolo l'affittuario dovrà monticare il carico stabilito, fatta salva una tolleranza in più o in meno del 10%.

La proprietà si riserva di controllare il rispetto del carico nel modo che riterrà più opportuno. Nel caso in cui i terreni non siano monticati l'affittuario è in ogni caso tenuto al pagamento dell'intero canone di affitto e la proprietà potrà trattenere l'intera cauzione o parte di essa come risarcimento dei danni che la mancata monticazione reca al pascolo.

Art. 3 - CONSEGNA E RICONSEGNA DEI PASCOLI

All'inizio ed alla scadenza dell'affitto, la proprietà, in contraddittorio con l'affittuario, redigerà i verbali di consegna e di riconsegna dai quali risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, delle varie infrastrutture e delle singole attrezzature in dotazione dell'alpeggio, nonché l'adempimento delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato. Se non saranno rilevati danni o infrazioni, il deposito cauzionale sarà restituito integralmente; in caso contrario l'importo sarà ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori e/o le riparazioni, fatto salva la richiesta di eventuali integrazioni.

E' escluso qualsiasi rimborso a favore dell'affittuario per gli arredi fissi (da intendersi tutto ciò la cui eventuale asportazione comporta danni di qualsiasi entità ai beni immobili) che dovranno essere lasciati in proprietà all'Ente e per l'eventuale arredo mobile, attrezzatura a corredo che l'affittuario potrà lasciare, se ritenuta idonea dalla proprietà.

Ogni anno all'inizio e alla fine della stagione di monticazione a cura del personale dell'Ente proprietario, d'intesa con l'affittuario, potranno essere effettuati sopralluoghi per concordare prescrizioni particolari, al fine di affrontare particolari problematiche gestionali.

L'accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni sottoscritte nel capitolato e nei verbali di cui sopra comporterà l'applicazione delle relative penali e gli effetti previsti dal contratto.

Art. 4 - MANUTENZIONI

Gli interventi manutentori ordinari della viabilità interna ai pascoli e delle attrezzature fisse nello stato di conservazione in cui sono stati consegnati, e secondo la rispettiva destinazione, nonché le riparazioni di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile, sono a carico del affittuario, così come ogni altra manutenzione riguardante gli impianti ed i servizi. All'affittuario competono pure le opere di miglioramento dei pascoli a proprie spese e previo accordo con la proprietà.

La proprietà ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in essi contenuto.

Nel caso in cui la verifica attestasse, a giudizio insindacabile del Comune, una insufficiente manutenzione o danni di qualsiasi genere, fatti salvi gli interventi di straordinaria manutenzione, l'addebito verrà contestato per iscritto all'affittuario che, entro quindici giorni, dovrà provvedere alla realizzazione degli interventi, seguendo, se indicate, le disposizioni, da intendersi tassative, impartite in proposito dal Comune. In difetto, fatta salva la facoltà di revoca del contratto, la proprietà realizzerà gli interventi, recuperando le spese sostenute dalla cauzione versata e anticipare somme eccedenti nel caso ce ne fosse il bisogno.

In tal caso, l'affittuario dovrà, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione attestante l'ammontare della spesa, provvedere al reintegro della cauzione ed all'eventuale risarcimento delle somme eccedenti la cauzione all'amministrazione comunale. Qualora ciò non avvenisse la proprietà potrà procedere alla revoca del contratto di affitto con effetto immediato ed all'incameramento, a titolo di penale, della cauzione o della parte restante, fatti salvi i maggiori danni.

In ogni caso nessuna spesa potrà fare capo all'Amministrazione Comunale, la cui manutenzione ordinaria è, come sopra precisato, a carico del affittuario. L'affittuario dovrà pertanto svolgere la sua attività con diligenza e rettitudine, in modo d'assicurare l'ottimale funzionamento degli immobili dati in affitto e la loro migliore manutenzione ordinaria.

Le manutenzioni divenute straordinarie a seguito di incuria, dolo e colpa grave dell'affittuario saranno a carico dello stesso.

Art. 5 - MIGLIORIE

La proprietà ha facoltà, anche durante il periodo dell'affitto, di eseguire opere di miglioramento (manutenzione straordinaria sulla viabilità, ristrutturazione dei fabbricati, interventi per l'approvvigionamento idrico, etc.) senza che l'affittuario possa opporsi. Verranno valutati dalle parti eventuali incrementi o perdite di produttività del fondo a seguito di tali interventi. Le parti potranno eventualmente accordarsi per l'adeguamento del canone di affitto dell'alpe che comunque non potrà superare l'importo dell'interesse legale del capitale impegnato nelle opere e nei lavori effettuati. Se i suddetti interventi, eventualmente realizzati nella stagione estiva, dovessero arrecare gravi disagi allo svolgimento delle attività d'alpeggio, l'affittuario può richiedere un indennizzo, il cui importo andrà concordato tra le parti e decurtato dalla seconda rata di pagamento del canone di affitto.

L'affittuario dovrà informare preventivamente la proprietà dell'eventuale richiesta di contributi pubblici per effettuare gli interventi di miglioramento sull'alpeggio nonché della loro eventuale concessione.

Le migliorie da eseguire da parte dell'affittuario dovranno essere preventivamente autorizzate dalla proprietà che avrà facoltà di ritenerle senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno, salvo quanto diversamente e preventivamente concordato tra le parti. In caso di migliorie eseguite nel corso del contratto di affitto senza autorizzazione, l'affittuario a semplice richiesta della proprietà, se lo riterrà opportuno, avrà l'obbligo della remissione in pristino a proprie spese.

Art. 6 - ONERI GENERALI A CARICO DELL'AFFITTUARIO

Nell'esercitare l'attività di gestione delle strutture e dei pascoli, l'affittuario dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché non vengano lesi gli interessi materiali e morali dell'Ente proprietario.

L'affittuario o i propri soci dovranno inoltre essere provvisti di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dal contratto e dal presente capitolato (es. attività agrituristica).

E' fatto obbligo all'affittuario nello svolgimento delle attività oggetto della presente di applicare tutte le normative antinfortunistiche (D. Lgs. 626/94 e seguenti), previdenziali, assistenziali ed assicurative previste in materia.

L'affittuario risponde delle inadempienze dei suoi collaboratori alle norme presenti, pertanto le relative sanzioni previste verranno applicate allo stesso.

Qualunque danno o rottura la cui riparazione non compete al concessionario, andrà segnalata immediatamente in forma scritta alla proprietà affinché intervenga.

Durante il periodo di affitto, l'affittuario verrà ritenuto responsabile di tutti i danni cagionati agli immobili, a meno che non vengano tempestivamente comunicati ed indicati eventualmente i responsabili o non venga comprovata la propria estraneità.

Qualora si verificano situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, dovute per esempio a piante pericolanti, spandimento d'acqua, frane e quant'altro, l'affittuario deve immediatamente avvisare la proprietà ed i competenti organi comunali, adottando, nel frattempo, tutti i provvedimenti atti ad evitare danni e incidenti.

L'affittuario è obbligato ad osservare tutte le norme e le disposizioni vigenti in materia e in particolare per la Provincia di Rieti, anche se non espressamente riportate nel presente capitolato, relativamente la gestione dei pascoli, boschi concessi in affitto.

Art. 7 - ONERI PARTICOLARI DELL’AFFITTUARIO PER LA GESTIONE DEI PASCOLI

Nella conduzione del pascolo, l'affittuario, deve adempiere ai seguenti impegni:

- a. tollerare che sul pascolo affittato venga effettuata la monticazione gratuita per un massimo di capi pari al massimo al 20% del carico ammissibile del lotto a favore di allevatori di Micigliano;
- j. i cani necessari per la custodia del bestiame potranno essere condotti nei terreni solo se vaccinati anche contro la rabbia silvestre;
- k. la legna occorrente ai bisogni della conduzione del pascolo potrà essere raccolta anche nel bosco, previa autorizzazione della proprietà e presentazione della denuncia di taglio agli Enti competenti;
- l. all'affittuario è fatto obbligo annualmente di effettuare la manutenzione ordinaria delle strade d'accesso ai pascoli, sentieri, acquedotti, pozze d'abbeverata ed altre infrastrutture;
- m. effettuare uno sfalcio della flora ammoniacale ed il taglio del cespugliame presente nei pascoli grassi ed attorno ai fabbricati;
- n. impedire al bestiame di sostare in prossimità dei locali adibiti alla lavorazione del latte ed a quelli destinati alla conservazione e consumo dei derivati dello stesso;
- o. l'affittuario dovrà uniformarsi a tutte le disposizioni di Polizia Veterinaria vigenti che regolano l'attività in rapporto a malattie infettive e contagiose, in particolare:
 - dovrà far pervenire all'Ente Comune di Micigliano l'idonea certificazione atta a dimostrare che gli animali che pascoleranno i terreni di cui al presente bando sono indenni da malattie infettive o diffuse;
 - non potrà caricare bestiame sprovvisto del certificato sanitario del luogo di provenienza, pena denuncia all'Autorità sanitaria;
 - nel caso di sviluppo di malattie contagiose tra gli animali che pascolano i terreni di cui trattasi, è fatto obbligo all'affittuario conduttore di denunciare immediatamente il fatto al Sindaco e di prestarsi a compiere regolarmente quanto prescritto dall'Autorità sanitaria;
- p. l'affittuario rinuncia ad ogni possibile azione di richiesta di risarcimento di danni verso il Comune di Micigliano nel caso avesse a subire morte di animali imputabile a malattie infettive; ciò quand'anche possa provare che gli animali hanno contratto la malattia sul fondo in affitto, qual'ora non sia stato informato del rischio;
- q. provvederà con mezzi propri all'abbeveraggio del bestiame nel caso di indisponibilità di risorse idriche e di insufficienza di quelle esistenti in loco.
- r. Rispettare il vincolo impartito dall'art. 106 e 108 del regolamento regionale 18 aprile 2005 n.7 per quanto concerne il pascolo nei boschi;

Art. 8 - ONERI PER LA PROPRIETÀ

Alla proprietà spetta il compito di realizzare miglioramenti fondiari e gli interventi di manutenzione straordinaria dei fabbricati, della viabilità di accesso e di servizio e delle opere di approvvigionamento idrico ed energetico, salvo accordi diversi assunti con l'affittuario.

Art. 9 – DIVIETI

Durante il periodo di validità dell'affitto, nello svolgimento delle attività di pascolo, è vietato:

- h. asportare il letame prodotto dal bestiame durante la monticazione in alpe;
- i. alterare e rimuovere i termini, opere e/o siepi di confine o eventuali cartelli segnalatori presenti negli immobili interessati dal pascolo;
- j. il pascolo vagante;

- k. mandare il bestiame per un raggio di 30 m attorno ai fabbricati adibiti a ricovero del personale od utilizzate per il deposito e la lavorazione del latte o per le attività agricole;
- l. il pascolo nelle zone a forte pendio nei giorni piovosi e subito dopo la pioggia, nonché stazionare il bestiame ove la cotica erbosa presenti segni di degrado;
- m. l'ingresso di animali, compresi i cani, nei locali adibiti a deposito e alla lavorazione del latte;
- n. depositare siero, detersivi, medicinali e rifiuti domestici nei locali ove si effettua il deposito e la lavorazione del latte;
- o. il pascolo con qualsiasi specie di animale nelle zone di rimboschimento;
- p. la circolazione di veicoli non autorizzati;
- q. eventuali abusi dovranno essere tempestivamente segnalati alle Autorità di Pubblica Sicurezza, al Comune e al concedente.

Art. 10 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

L'affittuario è direttamente responsabile per le inadempienze compiute nell'epoca di monticazione e quindi soggetto alle relative sanzioni, sia per quanto previsto nel presente capitolato, sia per le norme espresse dal richiamato Regolamento Regionale n° 7 del 18 aprile 2005.

Per le eventuali inadempienze alle norme precisate negli articoli precedenti, verranno applicate le seguenti penalità a giudizio insindacabile dell'Ente proprietario:

- per monticazione anticipata, demonticazione ritardata: € 50,00 ed € 15,00/giorno;
- carico eccedente quello stabilito: € 15,00/UBA;
- oneri particolari per la gestione della malga: mancato rispetto delle disposizioni di cui alle lettere b,c,e,f,g, h: € 75,00 per infrazione;
 - mancato rispetto delle disposizioni di cui alla lettera g), primo comma: € 300,00;
 - mancato rispetto delle disposizioni di cui alle lettere j): € 300,00 per infrazione;
 - mancato rispetto delle disposizioni di cui alla lettera a): € 500,00;

Art. 11 – CANONE DI LOCAZIONE

Il canone base annuo di locazione che sarà stabilito con l'atto di affidamento, dovrà essere versato alla proprietà in un'unica soluzione entro la data stabilita nel relativo contratto di locazione.

Detto canone è dovuto esclusivamente per il pascolo mentre per i consumi idrici saranno liquidati all'amministrazione pagamenti annuali separati.

Art. 12 –DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia degli esatti e puntuali obblighi assunti, l'affittuario dovrà produrre, alla stipula del contratto una cauzione, per un ammontare pari a euro 10.000,00 (eurodiecimila/00).

La cauzione sarà restituita soltanto alla scadenza dell'affitto, dopo la riconsegna degli immobili e la definizione dei rapporti contrattuali e non può essere scontata a titolo di canone di locazione.

L'affittuario provvederà ad attivare polizza assicurativa globale per la responsabilità civile verso terzi che partecipano all'attività dell'alpeggio, con l'espressa rinuncia da parte della Compagnia assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell'Ente proprietario, nonché per la copertura del rischio locativo per danni causati agli immobili, con vincolo a favore dell'Ente proprietario. Copia della polizza assicurativa globale dovrà essere consegnata alla proprietà prima della sottoscrizione del presente contratto.

L'AFFITTUARIO

IL RESPONSABILE DI

SERVIZIO

.....
Salvati

ing. Emiliano

COMUNE DI MICIGLIANO
PROVINCIA DI RIETI

CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFITTO DEI PASCOLI
MONTANI
DI PROPRIETA' COMUNALE:
LOTTO "A/2": FITTO ERBE ESTIVE TERRENI LOC. MONTE
TERMINILLO

Art. 1 - INDIVIDUAZIONE E DESCRIZIONE DEI PASCOLI

Il presente capitolato disciplina l'affitto delle strutture e dei terreni di pascolo di proprietà comunale facenti parte della zona denominata LOTTO A/2 - "Monte Terminillo" di proprietà del Comune di Micigliano, ubicati nel Comune di Micigliano individuati nell'allegata planimetria (campitura di colore celeste) e precisamente le seguenti particelle catastali:

foglio	particella	qualità	Superficie totale Ha. are. centia re	località	Zona
5	1	pascolo	02.32.00	Prato Cristofano	Terminillo
5	11	pascolo	02.34.70	Iaccioni	" "
5	12	Bosco alto	00.05.40	Colle Rotondo	" "
5	13	Pascolo	00.98.00	Iaccioni	" "
5	14	pascolo	01.30.10	Iaccioni	" "
5	17	pascolo	00.25.77	Iaccioni	" "
5	18	Pascolo	00.17.10	Iaccioni	" "
5	19	Bosco alto	00.09.00	Iaccioni	" "
5	20	pascolo	00.12.80	Iaccioni	" "
5	27	Pascolo	00.05.05	Iaccioni	" "
5	28	Bosco alto	18.38.78	Colle Rotondo	" "
5	29	Bosco alto	10.71.60	Colle Rotondo	" "
5	30	Bosco alto	09.69.90	Colle Rotondo	" "
5	31	Pascolo	00.72.20	Colle Rotondo	" "
5	32	pascolo	00.49.40	Colle Rotondo	" "
5	33	Bosco alto	01.64.00	Colle Rotondo	" "
5	34	Bosco alto	31.14.10	Colle Rotondo	" "
5	35	Pascolo	22.07.50	Colle Rotondo	" "
5	36	Bosco alto	00.09.50	Colle Rotondo	" "
5	45	pascolo	02.99.20	Campoforgna	" "
5	49	Bosco alto	36.35.40	Colle Scangive	" "
5	50	Bosco alto	00.02.20	Colle Scangive	" "

5	56	Pascolo	05.60.80	Prato Cristofano	“ ”
5	60	Bosco alto	02.98.50	Prato Cristofano	“ ”
5	62	Incolto produttivo	00.51.20	Iaccioni	“ ”
5	64	Incolto produttivo	00.59.20	Iaccioni	“ ”
5	66	pascolo	00.24.20	Iaccioni	“ ”
5	67	Pascolo	00.09.60	Iaccioni	“ ”
5	70	pascolo	00.25.20	Iaccioni	“ ”
5	78	pascolo	00.04.00	Iaccioni	“ ”
5	80	Bosco alto	00.19.20	Iaccioni	“ ”
5	82	Pascolo	00.62.00	Iaccioni	“ ”
5	86	pascolo	00.32.00	Iaccioni	“ ”
5	88	Bosco alto	00.08.00	Iaccioni	“ ”
5	90	Bosco alto	01.08.80	Iaccioni	“ ”
5	92	Bosco alto	00.28.80	Iaccioni	“ ”
5	94	pascolo	02.04.80	Iaccioni	“ ”
5	95	pascolo	02.44.00	Iaccioni	“ ”
5	96	Pascolo	00.50.00	Iaccioni	“ ”
5	106	pascolo	00.11.70	Iaccioni	“ ”
5	108	Bosco alto	00.22.58	Iaccioni	“ ”
5	132	Pascolo	01.22.04	Prato Cristofano	“ ”
5	134	pascolo	00.14.54	Iaccioni	“ ”
5	135	Bosco alto	00.09.79	Iaccioni	“ ”
5	136	Bosco alto	00.56.55	Iaccioni	“ ”
5	139	Bosco alto	03.52.39	Iaccioni	“ ”
5	142	Bosco alto	00.05.49	Iaccioni	“ ”
5	143	Pascolo	00.07.90	Iaccioni	“ ”
5	144	Bosco alto	00.01.77	Iaccioni	“ ”
5	146	Bosco alto	00.00.72	Iaccioni	“ ”
6	1	pascolo	05.60.20	Prato Cristofano	M.Rotondo/ M.Elefante M.Valloni/M.Brecciaro M.Bove/Colle Scangive
6	2	Incolto produttivo	80.92.60	Prato Cristofano	“ ”
6	3	Bosco ceduo	08.95.40	Prato Ritornello	“ ”
6	4	pascolo	126.40.40	Colle Rotondo	“ ”
6	5	pascolo	67.75.80	Colle Rotondo	“ ”
6	6	Bosco alto	41.04.20	Bandita	“ ”
6	7	Bosco alto	36.88.80	Bandita	“ ”
6	10	Bosco alto	00.43.10	Bandita	“ ”
6	11	Bosco alto	00.76.10	Bandita	“ ”
6	22	pascolo	00.13.52	Prato Cristofano	“ ”

Per una superficie totale di Ha 534.89.59

di cui una superficie adibita a pascolo di Ha 247.46.52
una superficie adibita ad incolto produttivo di Ha 82.03.00
una superficie adibita a bosco ceduo di Ha 08.95.40
una superficie adibita a bosco alto di Ha 196.44.67

I terreni di cui al presente lotto sono situati tutti ad un'altitudine superiore ai 1.200 m.s.l.m.

Gli immobili di cui sopra sono dotati dei seguenti impianti ed attrezzature:

- abitazione del pastore
- viabilità costituita da strade di penetrazione montana

- viabilità sentieristica

Art. 2 - DURATA DELLA MONTICAZIONE E CARICO

La locazione ha durata di anni sei con decorrenza dalla stagione 2017 e termine nell'autunno 2022.

Il contratto si intende stipulato per il solo periodo sopra citato e potrà essere rescisso solo con preavviso scritto da comunicarsi mediante raccomandata con avviso di ricevimento almeno un anno prima della scadenza di ogni annata agraria

La proprietà potrà chiedere la risoluzione del contratto qualora l'affittuario si sia reso colpevole di grave inadempimento contrattuale, particolarmente in relazione agli obblighi inerenti al pagamento del canone, alla normale e razionale conduzione dell'alpeggio.

Il periodo di monticazione del bestiame nei predetti terreni potrà di regola iniziare il 15 maggio e terminare il 15 ottobre di ogni anno e comunque quando le condizioni di vegetazione siano idonee.

Eventuale anticipo o ritardo del periodo di monticazione dovrà essere preventivamente autorizzato dalla proprietà.

Il carico ottimale previsto per tutti i terreni di cui al presente LOTTO A/2 è individuato all'interno del Piano di Gestione ed Assestamento Forestale 2015-2024 del Comune di Micigliano, più precisamente nella TAVOLA – 7 “Carta dei pascoli e dei carichi sostenibili”.

Per garantire la buona conservazione del pascolo l'affittuario dovrà monticare il carico stabilito. Per garantire la buona conservazione del pascolo l'affittuario dovrà monticare il carico stabilito, fatta salva una tolleranza in più o in meno del 10%.

La proprietà si riserva di controllare il rispetto del carico nel modo che riterrà più opportuno. Nel caso in cui i terreni non siano monticati l'affittuario è in ogni caso tenuto al pagamento dell'intero canone di affitto e la proprietà potrà trattenere l'intera cauzione o parte di essa come risarcimento dei danni che la mancata monticazione reca al pascolo.

Art. 3 - CONSEGNA E RICONSEGNA DEI PASCOLI

All'inizio ed alla scadenza dell'affitto, la proprietà, in contraddittorio con l'affittuario, redigerà i verbali di consegna e di riconsegna dai quali risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, delle varie infrastrutture e delle singole attrezzature in dotazione dell'alpeggio, nonché l'adempimento delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato. Se non saranno rilevati danni o infrazioni, il deposito cauzionale sarà restituito integralmente; in caso contrario l'importo sarà ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori e/o le riparazioni, fatto salva la richiesta di eventuali integrazioni.

E' escluso qualsiasi rimborso a favore dell'affittuario per gli arredi fissi (da intendersi tutto ciò la cui eventuale asportazione comporta danni di qualsiasi entità ai beni immobili) che dovranno essere lasciati in proprietà all'Ente e per l'eventuale arredo mobile, attrezzatura a corredo che l'affittuario potrà lasciare, se ritenuta idonea dalla proprietà.

Ogni anno all'inizio e alla fine della stagione di monticazione a cura del personale dell'Ente proprietario, d'intesa con l'affittuario, potranno essere effettuati sopralluoghi per concordare prescrizioni particolari, al fine di affrontare particolari problematiche gestionali.

L'accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni sottoscritte nel capitolato e nei verbali di cui sopra comporterà l'applicazione delle relative penali e gli effetti previsti dal contratto.

Art. 4 - MANUTENZIONI

Gli interventi manutentori ordinari della viabilità interna ai pascoli e delle attrezzature fisse nello stato di conservazione in cui sono stati consegnati, e secondo la rispettiva destinazione, nonché le riparazioni di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile, sono a carico del affittuario, così come ogni altra manutenzione riguardante gli impianti ed i servizi.

All'affittuario competono pure le opere di miglioramento dei pascoli a proprie spese e previo accordo con la proprietà.

La proprietà ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in essi contenuto.

Nel caso in cui la verifica attestasse, a giudizio insindacabile del Comune, una insufficiente manutenzione o danni di qualsiasi genere, fatti salvi gli interventi di straordinaria manutenzione, l'addebito verrà contestato per iscritto all'affittuario che, entro quindici giorni, dovrà provvedere alla realizzazione degli interventi, seguendo, se indicate, le disposizioni, da intendersi tassative, impartite in proposito dal Comune. In difetto, fatta salva la facoltà di revoca del contratto, la proprietà realizzerà gli interventi, recuperando le spese sostenute dalla cauzione versata e anticipare somme eccedenti nel caso ce ne fosse il bisogno.

In tal caso, l'affittuario dovrà, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione attestante l'ammontare della spesa, provvedere al reintegro della cauzione ed all'eventuale risarcimento delle somme eccedenti la cauzione all'amministrazione comunale. Qualora ciò non avvenisse la proprietà potrà procedere alla revoca del contratto di affitto con effetto immediato ed all'incameramento, a titolo di penale, della cauzione o della parte restante, fatti salvi i maggiori danni.

In ogni caso nessuna spesa potrà fare capo all'Amministrazione Comunale, la cui manutenzione ordinaria è, come sopra precisato, a carico del affittuario. L' affittuario dovrà pertanto svolgere la sua attività con diligenza e rettitudine, in modo d'assicurare l'ottimale funzionamento degli immobili dati in affitto e la loro migliore manutenzione ordinaria.

Le manutenzioni divenute straordinarie a seguito di incuria, dolo e colpa grave dell'affittuario saranno a carico dello stesso.

Art. 5 - MIGLIORIE

La proprietà ha facoltà, anche durante il periodo dell'affitto, di eseguire opere di miglioramento (manutenzione straordinaria sulla viabilità, ristrutturazione dei fabbricati, interventi per l'approvvigionamento idrico, etc.) senza che l'affittuario possa opporsi. Verranno valutati dalle parti eventuali incrementi o perdite di produttività del fondo a seguito di tali interventi. Le parti potranno eventualmente accordarsi per l'adeguamento del canone di affitto dell'alpe che comunque non potrà superare l'importo dell'interesse legale del capitale impegnato nelle opere e nei lavori effettuati. Se i suddetti interventi, eventualmente realizzati nella stagione estiva, dovessero arrecare gravi disagi allo svolgimento delle attività d'alpeggio, l'affittuario può richiedere un indennizzo, il cui importo andrà concordato tra le parti e decurtato dalla seconda rata di pagamento del canone di affitto.

L' affittuario dovrà informare preventivamente la proprietà dell'eventuale richiesta di contributi pubblici per effettuare gli interventi di miglioramento sull'alpeggio nonché della loro eventuale concessione.

Le migliorie da eseguire da parte dell'affittuario dovranno essere preventivamente autorizzate dalla proprietà che avrà facoltà di ritenerle senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno, salvo quanto diversamente e preventivamente concordato tra le parti. In caso di migliorie eseguite nel corso del contratto di affitto senza autorizzazione, l'affittuario a semplice richiesta della proprietà, se lo riterrà opportuno, avrà l'obbligo della remissione in pristino a proprie spese.

Art. 6 - ONERI GENERALI A CARICO DELL'AFFITTUARIO

Nell'esercitare l'attività di gestione delle strutture e dei pascoli, l'affittuario dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché non vengano lesi gli interessi materiali e morali dell'Ente proprietario.

L'affittuario o i propri soci dovranno inoltre essere provvisti di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dal contratto e dal presente capitolato (es. attività agrituristica).

E' fatto obbligo all'affittuario nello svolgimento delle attività oggetto della presente di applicare tutte le normative antinfortunistiche (D. Lgs 626/94 e seguenti), previdenziali, assistenziali ed assicurative previste in materia.

L'affittuario risponde delle inadempienze dei suoi collaboratori alle norme presenti, pertanto le relative sanzioni previste verranno applicate allo stesso.

Qualunque danno o rottura la cui riparazione non compete al concessionario, andrà segnalata immediatamente in forma scritta alla proprietà affinché intervenga.

Durante il periodo di affitto, l'affittuario verrà ritenuto responsabile di tutti i danni cagionati agli immobili, a meno che non vengano tempestivamente comunicati ed indicati eventualmente i responsabili o non venga comprovata la propria estraneità.

Qualora si verificano situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, dovute per esempio a piante pericolanti, spandimento d'acqua, frane e quant'altro, l'affittuario deve immediatamente avvisare la proprietà ed i competenti organi comunali, adottando, nel frattempo, tutti i provvedimenti atti ad evitare danni e incidenti.

L'affittuario è obbligato ad osservare tutte le norme e le disposizioni vigenti in materia e in particolare per la Provincia di Rieti, anche se non espressamente riportate nel presente capitolato, relativamente la gestione dei pascoli, boschi concessi in affitto.

Art. 7 - ONERI PARTICOLARI DELL'AFFITTUARIO PER LA GESTIONE DEI PASCOLI

Nella conduzione del pascolo, l'affittuario, deve adempiere ai seguenti impegni:

- a. tollerare che sul pascolo affittato venga effettuata la monticazione gratuita per un massimo di capi pari al massimo al 20% del carico ammissibile del lotto a favore di allevatori di Micigliano;
- s. i cani necessari per la custodia del bestiame potranno essere condotti nei terreni solo se vaccinati anche contro la rabbia silvestre;
- t. la legna occorrente ai bisogni della conduzione del pascolo potrà essere raccolta anche nel bosco, previa autorizzazione della proprietà e presentazione della denuncia di taglio agli Enti competenti;
- u. all'affittuario è fatto obbligo annualmente di effettuare la manutenzione ordinaria delle strade d'accesso ai pascoli, sentieri, acquedotti, pozze d'abbeverata ed altre infrastrutture;
- v. effettuare uno sfalcio della flora ammoniacale ed il taglio del cespugliame presente nei pascoli grassi ed attorno ai fabbricati;
- w. impedire al bestiame di sostare in prossimità dei locali adibiti alla lavorazione del latte ed a quelli destinati alla conservazione e consumo dei derivati dello stesso;
- x. l'affittuario dovrà uniformarsi a tutte le disposizioni di Polizia Veterinaria vigenti che regolano l'attività in rapporto a malattie infettive e contagiose, in particolare:
 - dovrà far pervenire all'Ente Comune di Micigliano l'idonea certificazione atta a dimostrare che gli animali che pascoleranno i terreni di cui al presente bando sono indenni da malattie infettive o diffuse;
 - non potrà caricare bestiame sprovvisto del certificato sanitario del luogo di provenienza, pena denuncia all'Autorità sanitaria;
 - nel caso di sviluppo di malattie contagiose tra gli animali che pascolano i terreni di cui trattasi, è fatto obbligo all'affittuario conduttore di denunciare immediatamente il fatto al Sindaco e di prestarsi a compiere regolarmente quanto prescritto dall'Autorità sanitaria;
- y. l'affittuario rinuncia ad ogni possibile azione di richiesta di risarcimento di danni verso il Comune di Micigliano nel caso avesse a subire morte di animali imputabile a malattie

- infettive; ciò quand'anche possa provare che gli animali hanno contratto la malattia sul fondo in affitto, qual'ora non sia stato informato del rischio;
- z. provvederà con mezzi propri all'abbeveraggio del bestiame nel caso di indisponibilità di risorse idriche e di insufficienza di quelle esistenti in loco.
 - aa. Rispettare il vincolo impartito dall'art. 106 e 108 del regolamento regionale 18 aprile 2005 n.7 per quanto concerne il pascolo nei boschi;

Art. 8 - ONERI PER LA PROPRIETÀ

Alla proprietà spetta il compito di realizzare miglioramenti fondiari e gli interventi di manutenzione straordinaria dei fabbricati, della viabilità di accesso e di servizio e delle opere di approvvigionamento idrico ed energetico, salvo accordi diversi assunti con l'affittuario.

Art. 9 – DIVIETI

Durante il periodo di validità dell'affitto, nello svolgimento delle attività di pascolo, è vietato:

- r. asportare il letame prodotto dal bestiame durante la monticazione in alpe;
- s. alterare e rimuovere i termini, opere e/o siepi di confine o eventuali cartelli segnalatori presenti negli immobili interessati dal pascolo;
- t. il pascolo vagante;
- u. mandare il bestiame per un raggio di 30 m attorno ai fabbricati adibiti a ricovero del personale od utilizzate per il deposito e la lavorazione del latte o per le attività agricole;
- v. il pascolo nelle zone a forte pendio nei giorni piovosi e subito dopo la pioggia, nonché stazionare il bestiame ove la cotica erbosa presenti segni di degrado;
- w. l'ingresso di animali, compresi i cani, nei locali adibiti a deposito e alla lavorazione del latte;
- x. depositare siero, detersivi, medicinali e rifiuti domestici nei locali ove si effettua il deposito e la lavorazione del latte;
- y. il pascolo con qualsiasi specie di animale nelle zone di rimboschimento;
- z. la circolazione di veicoli non autorizzati;
- aa. eventuali abusi dovranno essere tempestivamente segnalati alle Autorità di Pubblica Sicurezza, al Comune e al concedente.

Art. 10 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

L'affittuario è direttamente responsabile per le inadempienze compiute nell'epoca di monticazione e quindi soggetto alle relative sanzioni, sia per quanto previsto nel presente capitolato, sia per le norme espresse dal richiamato Regolamento Regionale n° 7 del 18 aprile 2005.

Per le eventuali inadempienze alle norme precisate negli articoli precedenti, verranno applicate le seguenti penalità a giudizio insindacabile dell'Ente proprietario:

- per monticazione anticipata, demonticazione ritardata: € 50,00 ed € 15,00/giorno;
- carico eccedente quello stabilito: € 15,00/UBA;
- oneri particolari per la gestione della malga: mancato rispetto delle disposizioni di cui alle lettere b,c,e,f,g, h: € 75,00 per infrazione;
 - mancato rispetto delle disposizioni di cui alla lettera g), primo comma: € 300,00;
 - mancato rispetto delle disposizioni di cui alle lettere j): € 300,00 per infrazione;
 - mancato rispetto delle disposizioni di cui alla lettera a): € 500,00;

Art. 11 – CANONE DI LOCAZIONE

Il canone base annuo di locazione che sarà stabilito con l'atto di affidamento, dovrà essere versato alla proprietà in un'unica soluzione entro la data stabilita nel relativo contratto di locazione.

Detto canone è dovuto esclusivamente per il pascolo mentre per i consumi idrici saranno liquidati all'amministrazione pagamenti annuali separati.

Art. 12 –DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia degli esatti e puntuali obblighi assunti, l'affittuario dovrà produrre, alla stipula del contratto una cauzione, per un ammontare pari a euro 10.000,00 (eurodiecimila/00).

La cauzione sarà restituita soltanto alla scadenza dell'affitto, dopo la riconsegna degli immobili e la definizione dei rapporti contrattuali e non può essere scontata a titolo di canone di locazione.

L'affittuario provvederà ad attivare polizza assicurativa globale per la responsabilità civile verso terzi che partecipano all'attività dell'alpeggio, con l'espressa rinuncia da parte della Compagnia assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell'Ente proprietario, nonché per la copertura del rischio locativo per danni causati agli immobili, con vincolo a favore dell'Ente proprietario. Copia della polizza assicurativa globale dovrà essere consegnata alla proprietà prima della sottoscrizione del presente contratto.

L'AFFITTUARIO

SERVIZIO

.....
Salvati

IL RESPONSABILE DI

Ing. Emiliano

COMUNE DI MICIGLIANO PROVINCIA DI RIETI

CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFITTO DEI PASCOLI MONTANI DI PROPRIETA' COMUNALE: LOTTO "C": FITTO ERBE ESTIVE TERRENI LOC. MONTE BOVE

Art. 1 - INDIVIDUAZIONE E DESCRIZIONE DEI PASCOLI

Il presente capitolato disciplina l'affitto delle strutture e dei terreni di pascolo di proprietà comunale facenti parte della zona denominata LOTTO C - "Monte Bove" di proprietà del Comune di Micigliano, ubicati nel Comune di Micigliano individuati nell'allegata planimetria (campitura di colore magenta) e precisamente le seguenti particelle catastali:

foglio	particella	qualità	Superficie totale Ha. are. centiare	Altitudine per monticazione m.s.l.m.	località	Zona
6	9	Bosco alto	00.35.40	Oltre 1.200	Bandita	Monte Bove
6	12	Pasc. cescpugliato	03.26.90	1.200-600	S. Angelo	“ ”
6	13	Pasc. cescpugliato	00.63.34	1.200-600	S. Angelo	“ ”
6	14	Bosco alto	88.01.30	Oltre 1.200 -600	Colle delle Scangive	“ ”
6	15	Bosco ceduo	52.51.60	Oltre 1.200-600	S. Angelo/ M. Bove	“ ”
6	16	pascolo	02.62.40	Oltre 1.200	Monte Bove	“ ”

6	20	Pasc. cespugliato	00.22.22	1.200-600	S.Angelo	“ ”
15	64	Pascolo	05.19.60	Oltre 1.200-600	Monte Bove	ColliRainino/ M.Bove/LeCoste
15	65	Bosco ceduo	65.81.50	Oltre 1.200-600	Monte Bove/ fonte Mazzabella	“ ”
16	1	Pasc. cespugliato	01.16.74	1.200-600	Stepparo	La Rocchetta/ Colle del Melo
16	18	Incolto produttivo	00.24.30	1.200-600	Stepparo	“ ”

Per una superficie totale di Ha 220.05.30

- di cui una superficie adibita a pascolo di Ha 07.82.00
- di cui una superficie adibita a pascolo cespugliato di Ha 05.29.20
- una superficie adibita ad incolto produttivo di Ha 00.24.30
- una superficie adibita a bosco ceduo di Ha 118.33.10
- una superficie adibita a bosco alto di Ha 88.36.70

I terreni di cui al presente lotto sono situati tutti ad un'altitudine tra i 600 ed gli oltre 1.200 m.s.l.m.

Gli immobili di cui sopra sono dotati dei seguenti impianti ed attrezzature:

- viabilità costituita da strade di penetrazione montana
- viabilità sentieristica

Art. 2 - DURATA DELLA MONTICAZIONE E CARICO

La locazione ha durata di anni sei con decorrenza dalla stagione 2017 e termine nell'autunno 2022.

Il contratto si intende stipulato per il solo periodo sopra citato e potrà essere rescisso solo con preavviso scritto da comunicarsi mediante raccomandata con avviso di ricevimento almeno un anno prima della scadenza di ogni annata agraria

La proprietà potrà chiedere la risoluzione del contratto qualora l'affittuario si sia reso colpevole di grave inadempimento contrattuale, particolarmente in relazione agli obblighi inerenti il pagamento del canone, alla normale e razionale conduzione dell'alpeggio.

Il periodo di monticazione del bestiame nei terreni con altitudine superiore ai 1.200 m.s.l.m. potrà di regola iniziare il 15 maggio e terminare il 15 ottobre di ogni anno mentre quello nei terreni con altitudine compresa tra i 600 e i 1.200 m.s.l.m potrà iniziare 1° marzo e terminare il 30 novembre di ogni anno e comunque entrambi quando le condizioni di vegetazione siano idonee.

Il carico ottimale previsto per tutti i terreni di cui al presente LOTTO C è individuato all'interno del Piano di Gestione ed Assestamento Forestale 2015-2024 del Comune di Micigliano, più precisamente nella TAVOLA – 7 “Carta dei pascoli e dei carichi sostenibili”.

Per garantire la buona conservazione del pascolo l'affittuario dovrà monticare il carico stabilito. Per garantire la buona conservazione del pascolo l'affittuario dovrà monticare il carico stabilito, fatta salva una tolleranza in più o in meno del 10%.

La proprietà si riserva di controllare il rispetto del carico nel modo che riterrà più opportuno.

Nel caso in cui i terreni non siano monticati l'affittuario è in ogni caso tenuto al pagamento dell'intero canone di affitto e la proprietà potrà trattenere l'intera cauzione o parte di essa come risarcimento dei danni che la mancata monticazione reca al pascolo.

Art. 3 - CONSEGNA E RICONSEGNA DEI PASCOLI

All'inizio ed alla scadenza dell'affitto, la proprietà, in contraddittorio con l'affittuario, redigerà i verbali di consegna e di riconsegna dai quali risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, delle varie infrastrutture e delle singole attrezzature in dotazione dell'alpeggio, nonché l'adempimento delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato. Se

non saranno rilevati danni o infrazioni, il deposito cauzionale sarà restituito integralmente; in caso contrario l'importo sarà ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori e/o le riparazioni, fatto salva la richiesta di eventuali integrazioni.

E' escluso qualsiasi rimborso a favore dell'affittuario per gli arredi fissi (da intendersi tutto ciò la cui eventuale asportazione comporta danni di qualsiasi entità ai beni immobili) che dovranno essere lasciati in proprietà all'Ente e per l'eventuale arredo mobile, attrezzatura a corredo che l'affittuario potrà lasciare, se ritenuta idonea dalla proprietà.

Ogni anno all'inizio e alla fine della stagione di monticazione a cura del personale dell'Ente proprietario, d'intesa con l'affittuario, potranno essere effettuati sopralluoghi per concordare prescrizioni particolari, al fine di affrontare particolari problematiche gestionali.

L'accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni sottoscritte nel capitolato e nei verbali di cui sopra comporterà l'applicazione delle relative penali e gli effetti previsti dal contratto.

Art. 4 - MANUTENZIONI

Gli interventi manutentori ordinari della viabilità interna ai pascoli e delle attrezzature fisse nello stato di conservazione in cui sono stati consegnati, e secondo la rispettiva destinazione, nonché le riparazioni di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile, sono a carico del affittuario, così come ogni altra manutenzione riguardante gli impianti ed i servizi. All'affittuario competono pure le opere di miglioramento dei pascoli a proprie spese e previo accordo con la proprietà.

La proprietà ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in essi contenuto.

Nel caso in cui la verifica attestasse, a giudizio insindacabile del Comune, una insufficiente manutenzione o danni di qualsiasi genere, fatti salvi gli interventi di straordinaria manutenzione, l'addebito verrà contestato per iscritto all'affittuario che, entro quindici giorni, dovrà provvedere alla realizzazione degli interventi, seguendo, se indicate, le disposizioni, da intendersi tassative, impartite in proposito dal Comune. In difetto, fatta salva la facoltà di revoca del contratto, la proprietà realizzerà gli interventi, recuperando le spese sostenute dalla cauzione versata e anticipare somme eccedenti nel caso ce ne fosse il bisogno.

In tal caso, l'affittuario dovrà, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione attestante l'ammontare della spesa, provvedere al reintegro della cauzione ed all'eventuale risarcimento delle somme eccedenti la cauzione all'amministrazione comunale. Qualora ciò non avvenisse la proprietà potrà procedere alla revoca del contratto di affitto con effetto immediato ed all'incameramento, a titolo di penale, della cauzione o della parte restante, fatti salvi i maggiori danni.

In ogni caso nessuna spesa potrà fare capo all'Amministrazione Comunale, la cui manutenzione ordinaria è, come sopra precisato, a carico del affittuario. L' affittuario dovrà pertanto svolgere la sua attività con diligenza e rettitudine, in modo d'assicurare l'ottimale funzionamento degli immobili dati in affitto e la loro migliore manutenzione ordinaria.

Le manutenzioni divenute straordinarie a seguito di incuria, dolo e colpa grave dell'affittuario saranno a carico dello stesso.

Art. 5 - MIGLIORIE

La proprietà ha facoltà, anche durante il periodo dell'affitto, di eseguire opere di miglioramento (manutenzione straordinaria sulla viabilità, ristrutturazione dei fabbricati, interventi per l'approvvigionamento idrico, etc.) senza che l'affittuario possa opporsi. Verranno valutati dalle parti eventuali incrementi o perdite di produttività del fondo a seguito di tali interventi. Le parti potranno eventualmente accordarsi per l'adeguamento del canone di affitto dell'alpe che comunque non potrà superare l'importo dell'interesse legale del capitale impegnato nelle opere e nei lavori effettuati. Se i suddetti interventi, eventualmente realizzati nella stagione estiva, dovessero arrecare gravi disagi allo svolgimento delle attività d'alpeggio, l'affittuario può

richiedere un indennizzo, il cui importo andrà concordato tra le parti e decurtato dalla seconda rata di pagamento del canone di affitto.

L' affittuario dovrà informare preventivamente la proprietà dell'eventuale richiesta di contributi pubblici per effettuare gli interventi di miglioramento sull'alpeggio nonché della loro eventuale concessione.

Le migliorie da eseguire da parte dell'affittuario dovranno essere preventivamente autorizzate dalla proprietà che avrà facoltà di ritenerle senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno, salvo quanto diversamente e preventivamente concordato tra le parti. In caso di migliorie eseguite nel corso del contratto di affitto senza autorizzazione, l'affittuario a semplice richiesta della proprietà, se lo riterrà opportuno, avrà l'obbligo della remissione in pristino a proprie spese.

Art. 6 - ONERI GENERALI A CARICO DELL'AFFITTUARIO

Nell'esercitare l'attività di gestione delle strutture e dei pascoli, l'affittuario dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché non vengano lesi gli interessi materiali e morali dell'Ente proprietario.

L'affittuario o i propri soci dovranno inoltre essere provvisti di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dal contratto e dal presente capitolato (es. attività agrituristica).

E' fatto obbligo all'affittuario nello svolgimento delle attività oggetto della presente di applicare tutte le normative antinfortunistiche (D. Lgs 626/94 e seguenti), previdenziali, assistenziali ed assicurative previste in materia.

L'affittuario risponde delle inadempienze dei suoi collaboratori alle norme presenti, pertanto le relative sanzioni previste verranno applicate allo stesso.

Qualunque danno o rottura la cui riparazione non compete al concessionario, andrà segnalata immediatamente in forma scritta alla proprietà affinché intervenga.

Durante il periodo di affitto, l'affittuario verrà ritenuto responsabile di tutti i danni cagionati agli immobili, a meno che non vengano tempestivamente comunicati ed indicati eventualmente i responsabili o non venga comprovata la propria estraneità.

Qualora si verificano situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, dovute per esempio a piante pericolanti, spandimento d'acqua, frane e quant'altro, l'affittuario deve immediatamente avvisare la proprietà ed i competenti organi comunali, adottando, nel frattempo, tutti i provvedimenti atti ad evitare danni e incidenti.

L'affittuario è obbligato ad osservare tutte le norme e le disposizioni vigenti in materia e in particolare per la Provincia di Rieti, anche se non espressamente riportate nel presente capitolato, relativamente la gestione dei pascoli, boschi concessi in affitto.

Art. 7 - ONERI PARTICOLARI DELL'AFFITTUARIO PER LA GESTIONE DEI PASCOLI

Nella conduzione del pascolo, l'affittuario, deve adempiere ai seguenti impegni:

- a. tollerare che sul pascolo affittato venga effettuata la monticazione gratuita per un massimo di capi pari al massimo al 20% del carico ammissibile del lotto a favore di allevatori di Micigliano;
- bb. i cani necessari per la custodia del bestiame potranno essere condotti nei terreni solo se vaccinati anche contro la rabbia silvestre;
- cc. la legna occorrente ai bisogni della conduzione del pascolo potrà essere raccolta anche nel bosco, previa autorizzazione della proprietà e presentazione della denuncia di taglio agli Enti competenti;

- dd. all'affittuario è fatto obbligo annualmente di effettuare la manutenzione ordinaria delle strade d'accesso ai pascoli, sentieri, acquedotti, pozze d'abbeverata ed altre infrastrutture;
- ee. effettuare uno sfalcio della flora ammoniacale ed il taglio del cespugliame presente nei pascoli grassi ed attorno ai fabbricati;
- ff. l' affittuario dovrà uniformarsi a tutte le disposizioni di Polizia Veterinaria vigenti che regolano l'attività in rapporto a malattie infettive e contagiose, in particolare:
 - dovrà far pervenire all'Ente Comune di Micigliano l' idonea certificazione atta a dimostrare che gli animali che pascoleranno i terreni di cui al presente bando sono indenni da malattie infettive o diffuse;
 - non potrà caricare bestiame sprovvisto del certificato sanitario del luogo di provenienza, pena denuncia all' Autorità sanitaria;
 - nel caso di sviluppo di malattie contagiose tra gli animali che pascolano i terreni di cui trattasi, è fatto obbligo all'affittuario conduttore di denunciare immediatamente il fatto al Sindaco e di prestarsi a compiere regolarmente quanto prescritto dall' Autorità sanitaria;
- gg. l' affittuario rinuncia ad ogni possibile azione di richiesta di risarcimento di danni verso il Comune di Micigliano nel caso avesse a subire morte di animali imputabile a malattie infettive; ciò quand' anche possa provare che gli animali hanno contratto la malattia sul fondo in affitto, qual' ora non sia stato informato del rischio;
- hh. provvederà con mezzi propri all' abbeveraggio del bestiame nel caso di indisponibilità di risorse idriche e di insufficienza di quelle esistenti in loco.
- ii. Rispettare il vincolo impartito dall' art. 106 e 108 del regolamento regionale 18 aprile 2005 n.7 per quanto concerne il pascolo nei boschi;

Art. 8 - ONERI PER LA PROPRIETÀ

Alla proprietà spetta il compito di realizzare miglioramenti fondiari e gli interventi di manutenzione straordinaria dei fabbricati, della viabilità di accesso e di servizio e delle opere di approvvigionamento idrico ed energetico, salvo accordi diversi assunti con l' affittuario.

Art. 9 – DIVIETI

Durante il periodo di validità dell' affitto, nello svolgimento delle attività di pascolo, è vietato:

- a. asportare il letame prodotto dal bestiame durante la monticazione in alpe;
- b. alterare e rimuovere i termini, opere e/o siepi di confine o eventuali cartelli segnalatori presenti negli immobili interessati dal pascolo;
- c. il pascolo vagante;
- d. il pascolo nelle zone a forte pendio nei giorni piovosi e subito dopo la pioggia, nonché stazionare il bestiame ove la cotica erbosa presenti segni di degrado;
- e. il pascolo con qualsiasi specie di animale nelle zone di rimboschimento;
- f. la circolazione di veicoli non autorizzati;
- g. eventuali abusi dovranno essere tempestivamente segnalati alle Autorità di Pubblica Sicurezza, al Comune e al concedente.

Art. 10 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

L' affittuario è direttamente responsabile per le inadempienze compiute nell' epoca di monticazione e quindi soggetto alle relative sanzioni, sia per quanto previsto nel presente capitolato, sia per le norme espresse dal richiamato Regolamento Regionale n° 7 del 18 aprile 2005.

Per le eventuali inadempienze alle norme precisate negli articoli precedenti, verranno applicate le seguenti penalità a giudizio insindacabile dell' Ente proprietario:

- per monticazione anticipata, demonticazione ritardata: € 50,00 ed € 15,00/giorno;

- carico eccedente quello stabilito: € 15,00/UBA;
- oneri particolari per la gestione della malga: mancato rispetto delle disposizioni di cui alle lettere b,c,e,f, g,: € 75,00 per infrazione;
 mancato rispetto delle disposizioni di cui alla lettera f), primo comma: € 300,00;
 mancato rispetto delle disposizioni di cui alle lettere i): € 300,00 per infrazione;
 mancato rispetto delle disposizioni di cui alla lettera a): € 500,00;

Art. 11 – CANONE DI LOCAZIONE

Il canone base annuo di locazione che sarà stabilito con l'atto di affidamento, dovrà essere versato alla proprietà in un'unica soluzione entro la data stabilita nel relativo contratto di locazione.

Art. 12 –DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia degli esatti e puntuali obblighi assunti, l'affittuario dovrà produrre, alla stipula del contratto una cauzione, per un ammontare pari a euro 10.000,00 (eurodiecimila/00).

La cauzione sarà restituita soltanto alla scadenza dell'affitto, dopo la riconsegna degli immobili e la definizione dei rapporti contrattuali e non può essere scontata a titolo di canone di locazione.

L'affittuario provvederà ad attivare polizza assicurativa globale per la responsabilità civile verso terzi che partecipano all'attività dell'alpeggio, con l'espressa rinuncia da parte della Compagnia assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell'Ente proprietario, nonché per la copertura del rischio locativo per danni causati agli immobili, con vincolo a favore dell'Ente proprietario. Copia della polizza assicurativa globale dovrà essere consegnata alla proprietà prima della sottoscrizione del presente contratto.

L'AFFITTUARIO

IL RESPONSABILE DI

SERVIZIO

Ing. Emiliano

.....
Salvati

addì

IL SINDACO
F.to SALVATI EMILIANO

COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico 267/2000

IL REPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Sabrina Cesari

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio a partire da oggi per quindici giorni consecutivi e viene inviata a:

- Capo-Gruppo Consiliari*
- Albo Pretorio*
-

Il Segretario Comunale *addì*
F.to Dott.ssa RAFFAELA SILVESTRINI

EFFICACIA

Si attesta che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in quanto:

- Dichiarata Immediatamente Esecutiva*
- Pubblicata per dieci giorni All'Albo Pretorio*
- Conferma dell'Organo Rappresentativo*
-

Il Segretario Comunale *addì*
F.to Dott.ssa RAFFAELA SILVESTRINI

ATTESTATO DI CONFORMITA' ALL' ORIGINALE

Si attesta che la presente è conforme all'originale depositato agli atti di questo Ente.

Il Segretario Comunale *addì*
Dott.ssa RAFFAELA SILVESTRINI